



Ricorso n. 1727/2006

Sent. n. 3236/07

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso	Presidente
Elvio Antonelli	Consigliere, relatore
Fulvio Rocco	Consigliere
Fulvio Rocco	Consigliere

ha pronunciato la seguente

Avviso di Deposito del a norma dell'art. 55 della L. 27 aprile 1982 n. 186 Il Direttore di Sezione

SENTENZA

sul ricorso n. 1727/2006 proposto da **Anna Sostero, Saverio Simi de Burgis, Marina Manfredi, Marina Bernarsonne, Francesco Arrivo, Aldo Grazzi, Filippo Zaccaria, Igor Lecic, Luca Bendini, Massimo Petringa, Roberto Da Lozzo, Maurizio Tonini, Laura Zanettin, Francesca Sabba, Jacopo Abis, Maurizio Zennaro, Nedda Bovini, Annalisa Tornabene, Marilena Nardi, Alfredo Tigani e Silvia Ferri** tutti rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Ghera e Giuseppe Leotta, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Elena Dalla Santa in Venezia, San Marco 4909,

contro

l'Accademia di belle arti di Venezia in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* presso la sua sede in Piazza San Marco, 63;

e nei confronti

di Rabagliati Riccardo, Caldura Riccardo, Di Raco Carlo, Fiengo Antonio, Mainenti Gaetano, Martelli Maurizio, Pozzobon Roberto, Quaresimin Gianfranco e Ranchetti Giuseppe, non costituiti in giudizio,

per l'annullamento

del verbale del Collegio dei docenti dell'Accademia di belle arti di Venezia del 13.6.2006, con il quale è stata ritenuta inammissibile la candidatura per le elezioni del Consiglio accademico dei docenti di 2^a fascia; nonché del successivo verbale relativo alle operazioni elettorali.

Visto il ricorso, notificato l'8.8.2006 e depositato presso la segreteria il 16.8.2006 con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione dell'Accademia di belle arti di Venezia, depositato in Segreteria il 2.9.2006 con i relativi allegati;

visti gli atti tutti della causa;

uditi alla pubblica udienza del 7 giugno 2007 (relatore il Consigliere Elvio Antonelli) gli avvocati: Vorano, in sostituzione di Ghera, per i ricorrenti e Bonora per l'Accademia di belle arti di Venezia;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Fatto

Il ricorrente premette in fatto che in data 22 maggio 2006 il Direttore dell'Accademia delle belle arti di Venezia convocava in via straordinaria il Collegio dei docenti per il giorno 13 giugno 2006 al

fine, di procedere all'elezione del Consiglio accademico.

In data 26 maggio 2006, il prof. Simi de Burgis (docente di Storia dell'arte) avanzava formalmente la propria candidatura. Lo stesso facevano, in data 29 maggio 2006, la prof. Annalisa Tornabene (docente di Anatomia artistica) e la prof. Nedda Bonini (docente di Tecniche dell'incisione).

In data 13 giugno 2006. il Collegio dei docenti procedeva ad eleggere la Commissione elettorale che, a propria volta, provvedeva a sovrintendere alle operazioni elettorali.

La commissione procedeva quindi all'esame delle candidature pervenute ritenendo non ammissibili quelle dei proff. Saverio Simi di Burgis, Annalisa Tornabene, Nedda Bonini e Francesca Sabba in quanto espresse da docenti di seconda fascia.

Avverso l'atto impugnato vengono dedotti i seguenti motivi:

I professori menzionati sono stati esclusi dall'elenco dei candidati eleggibili al Consiglio accademico in virtù della disposizione contenuta nell'art. 8, comma 3°, dello Statuto dell'istituzione.

Detta disposizione è illegittima in quanto disposta in violazione dell'art. 8, co. 2°, lett. a, D.P.R. 132 del 2003.

Tale norma prevede infatti che debbano fare parte del consiglio i docenti dell'istituzione, senza alcuna distinzione in ragione della collocazione per fascia d'appartenenza.

L'accademia ha dunque violato tale norma regolamentare attribuendo nel proprio statuto il diritto di elettorato passivo, in relazione alla composizione del Consiglio accademico esclusivamente

ai professori di prima fascia e non a tutti i docenti.

Con l'entrata in vigore della Legge 21 dicembre 1999 n. 508, il legislatore ha conferito alle Accademie di belle arti, all'Accademia nazionale di danza, all'Accademia nazionale di arte drammatica, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori ed agli Istituti musicali pareggiati ed autonomi poteri in materia di organizzazione amministrativa e didattica.

Per dar concreta attuazione ai principi contenuti nella legge-quadro è stato emanato il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132.

L'art. 8, co. 2°, del citato D.P.R. deve essere letto ed interpretato alla luce del nuovo CCNL del neonato comparto AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale) stipulato in data 16 febbraio 2005, i cui effetti normativi decorrono a far data dall'anno 2002.

Infatti, in materia di status giuridico del personale docente, l'art. 20 precisa che il personale docente delle istituzioni di alta cultura è collocato nella distinta ed unica area professionale del personale docente, laddove è prevista la distinzione tra professori di prima e seconda fascia.

Si è costituita in giudizio l'intimata Amministrazione contestando nel merito la fondatezza del ricorso.

All'udienza del 7 giugno 2007 la causa è stata ritenuta per la decisione.

Diritto

Va disattesa l'eccezione di ammissibilità (per mancata impugnazione dell'articolo 8, comma secondo, dello statuto) e ciò

perché se pur non formalmente impugnato tale articolo è stato fatto bersaglio di tutte le censure dedotte in ricorso e quindi deve ritenersi sostanzialmente impugnato.

Nel merito il ricorso è fondato.

L'art. 8, comma 2, d.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 (regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508) così dispone:

“Fanno parte del consiglio accademico, oltre al direttore che lo presiede:

- a) docenti dell'istituzione, in possesso di requisiti di comprovata professionalità stabiliti dalla statuto, eletti dal corpo docente;
- b) due studenti designati dalla consulta degli studenti”.

Quando il decreto presidenziale n. 132 del 2003 fu emanato, oltre alla categoria dei “docenti” vi era anche quella degli “assistenti” e questi ultimi unitamente docenti erano titolari solo dell'elettorato attivo nel procedimento di elezione del direttore.

Con il contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 febbraio 2005 gli assistenti sono stati però inquadrati nell'area professionale dei docenti; area che è stata così articolata in due fasce (docenti di prima fascia e docenti di seconda fascia).

Ora è ovvio che lo statuto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 maggio 2005 (e cioè in data successiva al CCNL) non poteva non tener conto di tale novità.

Più esattamente, alla luce della nuova articolazione dei docenti in

due fasce e a fronte dell'articolo 8, comma secondo, del decreto n. 132 del 2003 (secondo il quale debbono far parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore che lo presiede, docenti dell'istituzione, in possesso di requisiti di comprovata professionalità stabiliti dallo statuto, eletti dal corpo docente) l'Amministrazione, nell'emanazione del nuovo statuto, avrebbe dovuto determinare i requisiti di professionalità con riferimento ad entrambe le categorie di docenti, dal momento che tali requisiti dovevano ritenersi astrattamente riferibili, sia ai professori di prima fascia, sia ai professori di seconda fascia.

Lo statuto invece in contrasto con la nuova realtà normativa non ha determinato ex novo i requisiti di professionalità con riferimento ad entrambe le categorie di docenti ma ha attribuito il diritto di elettorato passivo (relativamente al Consiglio accademico) ai soli professori di prima fascia.

Tale disposizione statutaria deve pertanto ritenersi illegittima atteso che, esclude astrattamente, e a priori, che i docenti di seconda fascia possano essere titolari dei requisiti di comprovata professionalità (requisiti comunque necessari per divenire titolare del citato diritto di elettorato passivo).

In forza delle svolte considerazioni il ricorso va pertanto accolto e per l'effetto va disposto l'annullamento della norma statutaria in questione e degli altri impugnati.

Sussistono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione delle spese

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni altra domanda o eccezione, lo accoglie e, per l'effetto, dispone l'annullamento della norma statutaria in questione e degli altri impugnati.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, addì 7 giugno 2007.

Il Presidente

L'Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....n.....

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione